

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****n. 25 dell'8 aprile 2025****OGGETTO:** REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DEL CREF**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTA** la legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (di seguito "CREF");
- VISTO** il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica "Istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche in Roma";
- VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- VISTO** lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 102 del 25 ottobre 2024;
- VISTO** il regolamento del personale adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 61 del 27 luglio 2018;
- VISTO** il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 9 febbraio 2024;
- VISTO** il regolamento per gli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 121 del 22 novembre 2024;
- VISTO** il codice di comportamento del personale del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 23 del 14 maggio 2024;
- VISTO** il Piano triennale di attività 2024-2026, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 50 del 12 luglio 2024;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";



- VISTO** il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 “Istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22, secondo cui le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca possono stipulare, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato denominati “contratti di ricerca” finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, disciplinando, con apposito regolamento, le relative modalità di selezione mediante l’indizione di procedure di selezione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 contenente “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;



- VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e in particolare l'art. 178, che ha rinviato la disciplina di dettaglio della figura professionale del contratto di ricerca ad una successiva sequenza negoziale;
- VISTO** il contratto collettivo nazionale relativo alla sequenza contrattuale che ha disciplinato la figura del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240, sottoscritto il 18 marzo 2025;
- VISTA** la propria delibera n. 17 del 21 marzo 2025 con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento dei contratti di ricerca del CREF, che definisce le modalità di selezione e il regime giuridico spettante ai titolari di contratti di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240;
- PRESO ATTO** che nessun provvedimento amministrativo è stato emanato dal CREF sulla base del suddetto regolamento;
- CONSIDERATO** che la materia è oggetto di profonde riflessioni all'interno della comunità degli Enti pubblici di ricerca, e che la Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca si è già espressa unanimemente sulla necessità di pervenire ad una regolamentazione omogenea per il settore;
- RITENUTO** opportuno abrogare il regolamento emanato lo scorso 21 marzo e attendere gli esiti del gruppo di lavoro Conper-Codiger incaricato di redigere un testo condiviso tra gli Enti Pubblici di Ricerca;
- CONSIDERATO** che il CREF ha manifestato il proprio interesse (prot. 1350/2025) alla procedura di cui al decreto direttoriale MUR n. 47 del 20 febbraio 2025 PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" - Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato;
- CONSIDERATO** che il MUR con nota n. 3866 del 21 marzo 2025 ha provveduto alla pubblicazione dell'"Elenco assegnazioni posizioni al Centro/Nord" redatto nel rispetto delle assegnazioni delle risorse riconosciute, pari ad € 37,5 ML, e delle posizioni ammesse di cui all'art.8 del decreto direttoriale n. 47 del 20 febbraio 2025, dalla quale risulta che il CREF è assegnatario di un importo pari ad euro 109.000,00 per le finalità previste dal decreto (una posizione per contratto di ricerca biennale);
- CONSIDERATO** che il decreto direttoriale MUR n. 47 del 20 febbraio 2025 prevede (art. 4) che l'Host Institution provveda "alla stipula di un apposito contratto con il/i ricercatore/i entro 30 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro il 15 maggio 2025", e che



pertanto il CREF deve emanare il bando di selezione entro il 10 aprile 2025, pena la perdita di fondi europei;

RITENUTO

necessario adottare un regolamento che definisca le modalità di selezione e il regime giuridico spettante ai titolari di contratti di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240, da applicare transitoriamente e esclusivamente alla procedura prevista dal decreto direttoriale MUR n. 47 del 20 febbraio 2025 PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" - Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato;

VISTO

lo schema di delibera che è stato sottoposto ai membri del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna;

per le motivazioni descritte in premessa, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della Presidente e del dott. Coccetti,

DELIBERA

1. è abrogato il Regolamento per il conferimento dei contratti di ricerca del CREF di cui alla delibera n. 17 del 21 marzo 2025;
2. è approvato il Regolamento per il conferimento dei contratti di ricerca del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi" da applicare transitoriamente ed esclusivamente alla procedura prevista dal decreto direttoriale MUR n. 47 del 20 febbraio 2025 PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato (in allegato);
3. di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito istituzionale del CREF nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario

Dott. Alessandro Sbrana

La Presidente

Prof.ssa Angela Bracco

CENTRO RICERCHE ENRICO FERMI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA

di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

applicabile alla sola procedura prevista dal decreto direttoriale MUR n. 47 del 20 febbraio 2025 PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” - Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” - Decreto per l’assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 25 dell'8 aprile 2025

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 – Caratteristiche dei contratti di ricerca	1
Art. 3 – Modalità di selezione	2
TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE	2
Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione	2
Art. 5 – Bando di selezione	3
Art. 6 – Presentazione delle domande	3
Art. 7 – Commissione esaminatrice	4
Art. 8 – Requisiti di ammissione.....	5
Art. 9 – Modalità di svolgimento delle selezioni.....	6
Art. 10 – Termine del procedimento e pubblicità.....	7
Art. 11 – Conferimento e stipula del contratto di lavoro	7
TITOLO III – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO	8
Art. 12 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	8
Art. 13 – Cessazione del rapporto di lavoro e recesso	9
Art. 14 – Incompatibilità e ulteriori incarichi	9
Art. 15 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo.....	10
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 16 – Rinvio ed entrata in vigore	10

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante esclusivamente ai titolari di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito denominati “contrattisti”) di cui procedura prevista dal decreto direttoriale MUR n. 47 del 20 febbraio 2025 PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” - Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato.
2. Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (di seguito “CREF”) può stipulare, ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro denominati “contratti di ricerca”.

Art. 2 – Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. Il contratto di ricerca è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziato in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
4. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
5. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a cinque anni.
6. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità, o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. Il rinnovo o la proroga del contratto di cui ai commi 3 e 4 sono comunque subordinati alla sussistenza, in capo al contrattista, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
8. Il rinnovo o la proroga del contratto di cui ai commi 3 e 4 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Responsabile del programma, progetto o della linea di ricerca, in una seduta che precede la scadenza del contratto, appurato il giudizio positivo sulla relazione di cui al

successivo articolo 12, comma 5, accertata la disponibilità di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge, e sono successivamente sottoscritti dal trattatista e dal Direttore amministrativo

Art. 3 – Modalità di selezione

1. Il conferimento dei contratti di ricerca avviene mediante procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire in seguito allo svolgimento di procedure da parte del CREF con le modalità previste nel presente regolamento, oltre che a seguito di valutazioni effettuate da ministeri, dall'Unione europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione

1. Ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca, il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione delle procedure di selezione pubblica per il conferimento dei contratti di ricerca, accertata la copertura finanziaria e tenuto conto dei vincoli di legge.
2. I responsabili dei progetti o delle linee di ricerca del CREF che intendono attivare una procedura di selezione pubblica devono presentare al Direttore amministrativo il modulo di richiesta, completo in tutte le sue parti, indicando il programma/progetto/la linea di ricerca e il programma delle ricerche connesso al profilo richiesto, per la sottomissione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura di selezione;
 - b) il programma, il progetto, o la linea di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il responsabile del programma, del progetto o della linea di ricerca;
 - d) una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) le fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - g) l'importo del costo annuo lordo per il CREF e il compenso annuo lordo del trattatista;
 - h) le modalità di selezione;
 - i) i punteggi massimi per la valutazione del progetto, dei titoli, del curriculum, e della prova orale (per un totale di cento punti);
 - j) il numero massimo di pubblicazioni (tra due e cinque) da allegare ai fini della valutazione;

- k) eventualmente la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
- l) eventualmente i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice;
- m) le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con determina del Direttore amministrativo deve contenere almeno i seguenti contenuti minimi:
 - a) il numero dei posti;
 - b) il programma, il progetto, o la linea di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
 - d) la sede di svolgimento dell'attività;
 - e) l'importo del compenso annuo lordo del contrattista;
 - f) le modalità di selezione;
 - g) i punteggi massimi per la valutazione del progetto, dei titoli, del curriculum, e della prova orale (per un totale di cento punti);
 - h) i requisiti di partecipazione;
 - i) i criteri di valutazione;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni (tra due e cinque) da allegare ai fini della valutazione;
 - k) eventualmente la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - l) le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - m) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - n) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'università e della ricerca, sul portale dell'Unione europea, e sul sito Internet istituzionale del CREF.

Art. 6 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo la modulistica predisposta dalla Struttura amministrativa, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata del CREF. Per i soli candidati residenti all'estero è ammesso l'uso della posta elettronica semplice.
2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è compreso tra un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito Internet istituzionale del CREF.
3. Alle domande di partecipazione dovranno altresì essere allegati:

- a) i documenti e titoli utili ai fini del concorso;
- b) il curriculum vitae attestante la propria attività scientifica e professionale;
- c) il progetto di ricerca;
- d) le eventuali pubblicazioni richieste.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta da tre componenti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere.
2. I componenti della commissione sono scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi del bando, di cui almeno uno inquadrato nelle aree scientifiche e settori tecnologici oggetto del bando, anche in servizio presso Atenei ed altri Enti di ricerca, italiani e stranieri, nonché esperti della materia, interni o esterni al CREF.
3. La commissione esaminatrice è nominata, su proposta del Responsabile del programma, progetto o della linea di ricerca, con delibera del Consiglio di Amministrazione. La nomina può avvenire anche contestualmente all'attivazione della procedura. La delibera di nomina è pubblicata sul sito Internet istituzionale del CREF.
4. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio, di parentela, o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della stessa legge, con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'articolo 51 del Codice di procedura civile con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
 - d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al cinquanta per cento, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
5. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina decorrono trenta giorni per la presentazione al Presidente del CREF, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari.
6. Ogni componente della commissione deve dichiarare, nel momento in cui viene a conoscenza dei nominativi dei candidati, di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 4.
7. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il

colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando o stabilite in seguito.

8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione esaminatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la commissione, accertata con decreto del Presidente del CREF, comporta la decadenza dalla commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Presidente del CREF.
9. L'incarico di componente della commissione esaminatrice è conferito a titolo gratuito, salva la possibilità di rimborsare le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio connesse allo svolgimento dell'incarico secondo i criteri stabiliti nel Regolamento missioni del CREF.

Art. 8 – Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalla commissione esaminatrice al solo fine del conferimento del contratto, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Possono partecipare alle selezioni gli iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito Internet istituzionale del CREF.
3. Posso partecipare alle selezioni coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dal bando, fermo restando che i titoli di cui al comma 1 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato presso le Università ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un dipendente del CREF che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Presidente, il

Direttore amministrativo, il Direttore scientifico, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio scientifico.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con provvedimento motivato del Direttore amministrativo, e notificata all'interessato via posta elettronica certificata.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione pubblica si svolge mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è composta da:
 - a) valutazione dell'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto del bando;
 - b) valutazione del possesso da parte dei candidati dei titoli e del curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto;
 - c) prova orale, costituita da un colloquio pubblico incentrato sulla discussione del progetto e volto ad accertare l'idoneità e l'attitudine allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. I candidati sono valutati sulla base dei seguenti criteri, che possono essere integrati dalla commissione esaminatrice nella prima riunione:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto del contratto;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative e professionali, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto del contratto;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegare con il programma di ricerca oggetto del contratto;
 - d) per la prova orale, capacità di realizzazione della proposta progettuale presentata e conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per lo svolgimento della ricerca.
3. La commissione esaminatrice, ricevuto il verbale a firma del responsabile del procedimento in merito all'ammissibilità delle domande, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione della proposta progettuale, dei titoli, del curriculum, e della prova orale, al fine di assegnare i relativi punteggi.
4. La commissione, al termine della valutazione della proposta progettuale, dei titoli e del curriculum scientifico-professionale, attribuisce collegialmente per ogni candidato il punteggio ottenuto.
5. I punteggi della valutazione della proposta progettuale, dei titoli e del curriculum dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale, anche mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del CREF nella sezione "Amministrazione trasparente".
6. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono comunicati almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del CREF nella sezione "Amministrazione trasparente".
7. Espletate tutte le valutazioni e le prove, la commissione esprime collegialmente per ciascun candidato un motivato giudizio complessivo, e forma la graduatoria di merito in ordine decrescente sommando i punteggi di tutte le valutazioni effettuate.

8. La commissione dispone, complessivamente, di cento punti, da ripartire secondo quanto stabilito nella delibera di attivazione del contratto.
9. La selezione si intende superata con un punteggio complessivo minimo di settanta punti su cento. In caso di parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la minore età anagrafica del candidato.
10. La commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale.
11. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Art. 10 – Termine del procedimento e pubblicità

1. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di nomina. Su richiesta motivata della commissione, il Presidente del CREF può concedere una proroga dei lavori fino a ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora la commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Presidente del CREF provvederà alla revoca della nomina con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con determina del Direttore amministrativo entro sessanta giorni dalla consegna da parte della commissione esaminatrice dei verbali al responsabile del procedimento. Con lo stesso provvedimento viene dichiarato il vincitore della selezione ed è disposto il conferimento del contratto di ricerca.
4. Gli atti sono pubblicati sul sito Internet istituzionale del CREF nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dal bando garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 11 – Conferimento e stipula del contratto di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla determina del Direttore amministrativo di conferimento del contratto, l'interessato è contattato dalla Struttura amministrativa per stipulare il contratto di lavoro. In particolare, sarà data informazione del conferimento del contratto, delle istruzioni e della documentazione da presentare per la stipulazione del contratto stesso. La mancata presentazione entro il termine indicato comporta la decadenza di diritto al contratto di ricerca. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati dall'interessato.
2. In caso di rinuncia da parte del vincitore, pervenuta successivamente alla comunicazione del conferimento, con provvedimento del Direttore amministrativo verrà disposto lo scorrimento della graduatoria e il conferimento del contratto al candidato successivo al vincitore utilmente collocato in graduatoria.
3. La validità della graduatoria di merito cessa al termine della conclusione del periodo di prova dei contrattisti.

4. Il contratto di ricerca comporta la stipulazione di un contratto di diritto privato in forma scritta secondo le norme del Codice civile, sottoscritto dal Direttore amministrativo e dall'interessato.
5. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
6. Nel contratto dovranno essere indicati almeno i seguenti contenuti:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) il trattamento economico.
7. Il periodo di prova è pari a tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile del programma, progetto o della linea di ricerca.
8. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza motivata e certificata per malattia o infortunio. In tal caso il trattatista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.
9. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il trattatista si intende confermato in servizio con il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità dal giorno della stipula del contratto.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 12 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I trattatisti svolgono la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile del programma, progetto o della linea di ricerca.
2. Il trattatista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con oneri a carico del CREF.
3. Ai trattatisti viene riconosciuto quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, dagli artt. 37, 40 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di nove mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
4. Ai trattatisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di dodici mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun

assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Al termine del contratto, il titolare deve presentare una relazione sull'attività svolta. Tale relazione deve essere debitamente vidimata dal Responsabile del programma, progetto o della linea di ricerca. Il pagamento dell'ultima rata del contratto è subordinato al deposito della predetta relazione.

Art. 13 – Cessazione del rapporto di lavoro e recesso

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti nonché da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il trattatista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a trenta giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al trattatista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 14 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, part-time, a tempo determinato, o a tempo indeterminato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso Atenei o altri Enti pubblici di ricerca;
 - c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con il contratto di ricerca, entro un massimo di duecento cinquanta ore annue, soltanto se preventivamente autorizzato dal Direttore amministrativo, su parere motivato del Responsabile del programma, progetto o della linea di ricerca, previa verifica che

la suddetta attività non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole stabilite dall'ente finanziatore in caso di contratti attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi.

4. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 nonché quella del comma 3, in assenza della prescritta autorizzazione, comporta la decadenza dal contratto.
5. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari dei contratti possono chiedere di svolgere incarichi nell'ambito di convenzioni del CREF, previa autorizzazione del Direttore amministrativo, sentito il parere del Responsabile del programma, progetto o della linea di ricerca, a condizione che l'incarico:
 - a) sia occasionale e di breve durata;
 - b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare del contratto.
6. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del CREF.

Art. 15 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il trattamento economico annuo lordo ente onnicomprensivo per i contratti di ricerca è stabilito tra un importo minimo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, e un importo massimo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nella delibera di attivazione, stabilisce il trattamento economico annuo lordo ente onnicomprensivo per lo specifico contratto di ricerca, in ragione dell'impegno richiesto per l'attività.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il CREF e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per il lavoro dipendente.
4. Il CREF provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e alla responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contrattisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente applicabile in materia.
2. Ai contrattisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:

- a) elettorato attivo e passivo e partecipazione agli organi: essi hanno diritto a partecipare alle elezioni per gli organi del CREF in cui è prevista la rappresentanza di ricercatori e tecnologi (Consiglio scientifico e Comitato consultivo interno), purché la durata del contratto di ricerca sia coerente col mandato istituzionale, secondo modalità definite dai regolamenti del CREF;
 - b) illeciti disciplinari: si applicano le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti del CREF.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF.